

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO E
ETOILE CULINARY CAMPUS SRL**

TRA

L'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, con sede in Via S.M. in Gradi n.4, 01100 Viterbo, Codice Fiscale n. 80029030568 – Partita IVA n. 00575560560, nella persona del Rettore Prof. Alessandro Ruggieri, nato a Roma (RM) il 01/06/1963

E

Etoile Culinary Campus s.r.l. con sede in Tuscania (VT) – Largo della Pace, 1 – Codice fiscale e partita IVA 02123090561 nella persona del Sig. Rossano Boscolo nato a Chioggia (VE) il 10/01/1956

PREMESSE

VISTA la Legge n. 341 del 19 novembre 1990, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, emanato con Decreto Rettorale n. 480 del 08/06/2012 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 144 del 22.06.2013;

CONSIDERATO che la Società Etoile Culinary Campus s.r.l è accreditata, non solo come Ente formatore, ma anche al programma del corso “Diventa Chef/Pasticciere” per il quale viene rilasciata una “**qualifica professionale**” riconosciuta dalla Legge n. 845/78 e valevole a livello Europeo;

RICONOSCIUTO il comune interesse dell'Università degli Studi della Tuscia e della Società Etoile Culinary Campus s.r.l., ad una collaborazione all'interno di alcuni Corsi di Laurea attivati presso l'Università;



TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale

ARTICOLO 2

(Oggetto della Convenzione)

La presente convenzione ha per oggetto la collaborazione fra l'Università della Tuscia e la Società Etoile Culinary Campus s.r.l al fine di attivare corsi di formazione per gli studenti iscritti ai corsi di Laurea dell'Università della Tuscia.

ARTICOLO 3

(Articolazione dei Corsi)

Gli aspetti scientifici e didattici delle iniziative previste dalla presente convenzione sono congiuntamente progettati e realizzati dall'Università e dalla Società e debitamente approvati dai competenti e rispettivi organi.

ARTICOLO 4

(Comitato Scientifico)

E' costituito un Comitato Scientifico per l'attuazione della presente convenzione, composto da tre rappresentanti dell'Università e da tre rappresentanti della Società, con il compito di coordinare le attività, elaborare i programmi didattici ed effettuare il monitoraggio delle iniziative realizzate in collaborazione.


ARTICOLO 5

(Durata)

La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipula, e sarà tacitamente rinnovata se non interviene disdetta da una delle due parti tre mesi prima della scadenza previa approvazione della risoluzione da parte degli organi competenti.

ARTICOLO 6

(Modalità di attuazione)



Durante il periodo di vigenza della presente Convenzione verranno concordate le attività, di volta in volta, mediante la stipula di singoli accordi, in cui sarà definito l'oggetto, la durata, le articolazioni, le modalità nonché il relativo onere finanziario.

ARTICOLO 7

(Copertura assicurativa)

L'Università provvederà alle coperture assicurative di legge degli studenti, in virtù della presente convenzione, che frequenteranno i corsi.

La Società è tenuta agli obblighi contenuti nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni in relazione ai rischi connessi all'attività della struttura ospitante, anche in tema di idoneità e sorveglianza sanitaria e di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

ARTICOLO 8

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, l'utilizzazione del logo dell'Università e del logo della Società Etoile Culinary Campus s.r.l, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente convenzione, richiederà il consenso della medesima.

ARTICOLO 9

(Controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e/o esecuzione e/o applicazione della presente convenzione.


Ove non fosse possibile definire amichevolmente le insorte controversie, sarà competente in via esclusiva il Foro di Viterbo.

ARTICOLO 10

(Registrazione)

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.



Viterbo li 2.5.2017

PER SOCIETA' ETOILE CULINARY CAMPUS s.r.l

(SIG. Rossano BOSCOLO)

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LA TUSCIA

IL RETTORE (Prof. Alessandro RUGGIERI)

Ale Ryr

